

**COMUNE DI ALBIANO**

**PROVINCIA DI TRENTO**



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL DIRITTO DI USO CIVICO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. \_\_ DD. \_\_.0\_.2021

*IN VIGORE DAL GIORNO \_\_ ° MAGGIO 2021*

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 - Decreto di assegnazione	pag. 3
Art. 3 - Amministrazione dei beni	pag. 3
Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico	pag. 3
Art. 5 - Ampiezza del diritto	pag. 3
Art. 6 - Nucleo familiare	pag. 4
Art. 7 – Richiesta ed esercizio del diritto	pag. 4
Art. 8 - Domande ed approvazione	pag. 4
Art. 9 - Corrispettivo	pag. 4
Art. 10 – Commissione comunale per gli usi civici	pag. 4
Art. 11 – Determinazione del quantitativo annuale	pag. 5

### CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA AD USO INTERNO

Art. 12 – Requisiti e quantitativi massimi	pag. 6
Art. 13 – Modalità di richiesta e graduatoria	pag. 6
Art. 14 – Assegnazione del legname	pag. 7
Art. 15 – Corrispettivo e pagamento	pag. 7

### CAPO III - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 16 - Forme di soddisfacimento del diritto	pag. 8
Art. 17 - Modalità	pag. 8
Art. 18 - Casi particolari	pag. 9
Art. 19 - Sorveglianza	pag. 9

### CAPO IV – DIRITTO DI ERBATICO, STRAMATICO E PASCOLO

Art. 20 - Pascolo	pag. 10
Art. 21 - Stramatico ed erbatico	pag. 10

### CAPO V – ALTRI DIRITTI

Art. 22 – Escavazione sabbia e sassi	pag. 11
Art. 23 – Semi, resina, trementina	pag. 11
Art. 24 – Frutti e funghi	pag. 11

### CAPO VI – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Danni	pag. 12
Art. 26 - Obblighi del Comune	pag. 12
Art. 27 - Sanzioni	pag. 12
Art. 28 -Transito sulle strade forestali	pag. 12
Art. 29 - Abrogazioni	pag. 12
Art. 30 - Divulgazione	pag. 12

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico da ardere e da opera.

### **Art. 2 - Decreto di assegnazione**

1. Le terre in proprietà al Comune di Albiano, soggette alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 con natura di terre di uso civico, sono quelle indicate nell'Elenco allegato al Decreto di assegnazione del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per le province di Trento e Bolzano, emesso in forza dell'art. 42 del Regio Decreto 26 febbraio 1928 n. 332 (Decreto n. 842 del 18 aprile 1940).
2. Il predetto Decreto ha assegnato le terre alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 quali terre utilizzabili come bosco e come pascolo permanente e ha accertato che sui terreni stessi esistono:
  - a) il diritto di pascolo (con ogni sorta di bestiame svernato nella frazione, senza limite di numero)
  - b) il diritto di legnatico da combustibile mediante raccolta di legna secca, di cascami di legna e di assegno di piante
  - c) il diritto di legnatico da opera mediante assegno di lotti (uso interno)
  - d) il diritto di raccolta strame nei boschi
  - e) il diritto di escavazione di sassi e sabbia in luoghi a ciò adatti e destinati dall'autorità forestale.

### **Art. 3 - Amministrazione dei beni**

1. All'amministrazione dei beni comunali gravati da uso civico provvede l'organo comunale competente in conformità alle disposizioni normative vigenti. Ai sensi del comma 6, dell'articolo 4 della legge provinciale 14.06.2005, n. 6, i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune.

### **Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico**

1. Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.06.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune.

### **Art. 5 - Ampiezza del diritto**

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.
2. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile.

3. I diritti della popolazione sulle terre soggette sono quelli elencati all'art. 2 comma 2.

#### **Art. 6 - Nucleo familiare**

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale nel Comune e che siano titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 4. Un nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

#### **Art. 7 - Richiesta ed esercizio del diritto**

1. La richiesta di godimento del diritto può essere presentata dai capi famiglia residenti nel Comune di Albiano regolarmente iscritti alle liste elettorali.  
2. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purché maggiorenne.

#### **Art. 8 - Domande ed approvazione**

1. Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico deve presentare specifica domanda all'Amministrazione comunale, secondo le modalità e i tempi eventualmente previsti per ciascun tipo di diritto.  
2. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti uffici comunali e quindi sottoposte alla Giunta comunale, previo parere della Commissione per gli Usi Civici di cui al successivo art. 10, per la deliberazione su di esse.  
3. Le domande accolte saranno formalizzate dall'Amministrazione comunale con specifico atto, anche al fine della riscossione dell'eventuale corrispettivo.

#### **Art. 9 - Corrispettivo**

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione e di produzione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, ecc.), può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.  
2. A tale scopo la Giunta comunale provvede annualmente alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico. In assenza di tale provvedimento il valore economico verrà determinato dalla Giunta comunale per ogni singola richiesta.

#### **Art. 10 - Commissione comunale per gli usi civici**

1. E' istituita una Commissione, la quale dovrà:

- a) esprimere parere, previa istruttoria da parte dei competenti uffici comunali, in ordine all'assegnazione di legname da opera, della legna da ardere
- b) esprimere altri pareri in materia di usi civici, ove richiesto
- c) elencare in apposito registro le prenotazioni e le richieste dei prodotti forestali, osservando le relative procedure
- d) valutare se il richiedente ha effettivamente diritto al percepimento dell'uso civico
- e) effettuare sopralluoghi per verificare le necessità e le circostanze perché tali prodotti possano essere concessi

- f) vigilare e controllare l'effettivo uso del prodotto assegnato, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento
  - g) vagliare eventuali richieste di porzioni di legna da ardere ad uso civico con minore difficoltà di raccolta, giustificati da motivi di condizioni fisiche, economiche o familiari di particolare disagio
  - h) vagliare eventuali richieste di quantitativi di legna eccedenti i venti quintali previsti di norma, giustificati da motivi di condizioni fisiche, economiche o familiari di particolare disagio
2. La Commissione è così composta:
- Sindaco o Assessore competente
  - Custode forestale addetto alla zona
  - 2 consiglieri comunali, di cui almeno uno della minoranza, nominati dalla Giunta sulla base delle indicazioni date dai gruppi rappresentati in Consiglio Comunale
3. La Commissione è nominata dalla Giunta e dura in carica quanto la Giunta medesima. La cessazione dal servizio del Custode forestale ne comporta la decadenza da membro della commissione; la Giunta comunale provvederà alla surroga.
4. Funge da Presidente della Commissione il Sindaco o l'Assessore delegato mentre funge da segretario della Commissione un Custode forestale, se presente, o altro membro della Commissione o, in alternativa, un dipendente del comune.
5. La Commissione è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato ogni qualvolta vi sia la necessità.
6. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

#### **Art. 11 – Determinazione del quantitativo annuale**

1. L'Autorità Forestale, in sede di Sessione forestale, stabilisce, sulla scorta del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali, il quantitativo complessivo di legname da opera e di legna da ardere che potranno essere assegnati nell'annata.
2. Il quantitativo massimo annuale di legname da opera da assegnare per diritto di legnatico sarà determinato dalla Giunta comunale, sulla base delle risultanze del Piano economico; l'Autorità Forestale (od il Custode forestale per piccole quantità, quali sono considerate ad esempio le porzioni della legna) procederà quindi alla martellata e all'assegnazione.

## CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA AD USO INTERNO

### Art. 12 – Requisiti e quantitativi massimi

1. I titolari del diritto possono ottenere, secondo le necessità e previa verifica da parte degli uffici comunali, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, un quantitativo di legname da opera per le seguenti destinazioni:
  - a) per la costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare, qualora ne siano sprovvisti, limitatamente ai seguenti elementi di fabbrica: serramenti, poggiali, pavimenti, travatura e tavolame per tetto;
  - b) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della prima casa di abitazione o per la realizzazione di manufatti a servizio della stessa;
  - c) per la ricostruzione della prima casa di abitazione o di immobili di interesse pubblico e/o adibiti al culto a seguito di incendio od altra calamità;
  - d) per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fondo agricolo.
2. Detti edifici e fondi agricoli dovranno essere ubicati nel C.C. di Albiano e, ove necessario, la domanda di legname dovrà essere corredata dalla relativa autorizzazione o concessione o da dichiarazione dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante la pratica in corso.
3. Il quantitativo di legname da assegnare all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità di legname, tenuto conto delle richieste complessivamente avanzate. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera a) e c) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 15 mc. una tantum.
4. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera b) e d) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 10 mc o 50 colomele per ogni triennio.
5. Le domande accolte solo parzialmente, ai sensi dell'articolo precedente, potranno essere soddisfatte nelle successive assegnazioni.
6. La disponibilità annua che l'Amministrazione riserva a tali scopi viene quantificata in non più di 100 mc fra legname di abete e di larice e non più di 200 "colomele" di castagno od altra specie legnosa

### Art. 13 - Modalità di richiesta e graduatoria

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatICO da opera, deve presentare domanda al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per i lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, la domanda sarà accompagnata da un computo dettagliato e da eventuali disegni, attestanti la necessità di legname da opera.
3. Spetta alla Commissione la verifica dei requisiti del richiedente e il reale fabbisogno di legname da opera; tale verifica è propedeutica all'espressione del parere di cui al comma 1 dell'art. 10.
4. Il Comune è tenuto a eseguire o far eseguire controlli, o ad assumere dichiarazioni indirizzate ad attestare l'effettivo impiego del legname.
5. L'assegnazione del legname sarà deliberata dalla Giunta Comunale, acquisito il parere positivo da parte della Commissione.
6. La graduatoria delle domande verrà formata secondo il seguente criterio: precedenza a coloro che non hanno avuto assegnazione di legname ad "uso interno" negli ultimi tre anni, seguiti da coloro che non hanno avuto assegnazione negli ultimi due anni e questi seguiti da

quelli che non hanno avuto assegnazione nell'ultimo anno. Gli eventuali esclusi dovranno riproporre la domanda l'anno successivo, con diritto di priorità.

7. Le domande accolte solo parzialmente potranno essere soddisfatte nelle successive assegnazioni, con diritto di priorità.

#### **Art. 14 – Assegnazione del legname**

1. Il legname verrà assegnato in piedi in bosco.
2. Le operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto sono completamente a carico del beneficiario sia in termini economici sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza ed alla regolarità tecnica nell'esecuzione delle operazioni di utilizzazione forestale. Per gli aspetti tecnici va rispettato quanto previsto dalla Legge forestale e dal Regolamento attuativo in materia di taglio di legna e legname.
3. La consegna formale verrà fatta nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione comunale e dal Custode forestale previo avviso ai singoli assegnatari.
4. Il prelievo dovrà essere effettuato entro 1 anno a partire dalla data di assegno e comunque secondo i termini previsti nell'eventuale concessione o autorizzazione edilizia. Trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe motivate, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune.
5. Il legname concesso per uso interno dovrà essere utilizzato allo scopo per il quale è stato richiesto, restando vietato assolutamente ogni altro uso.
6. Una volta effettuato il taglio del legname il Comune provvederà all'emissione di regolare fattura, previa presentazione del verbale di misurazione da parte del Custode forestale.
7. Gli assegnatari dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal Custode forestale e saranno responsabili di eventuali danni causati nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto.
8. E' vietata la permuta e vendita del legname avuto in assegnazione. Ai contravventori verrà negata l'assegnazione di legname ad uso interno per anni 5.

#### **Art. 15 – Corrispettivo e pagamento**

1. Il prezzo del legname e delle colomele verrà stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale, con una riduzione per l'uso interno che non potrà superare il 50% rispetto al prezzo dell'ultimo lotto di tipologia qualità simili venduto ad uso commercio.
2. In assenza di tale provvedimento il valore economico verrà determinato dalla Giunta comunale per ogni singola richiesta.
3. Il Comune richiederà il rimborso del pieno valore commerciale attualizzato del legname, qualora le opere indicate nella richiesta non vengano realizzate entro 3 (tre) anni dalla consegna del legname.
4. Il pagamento del legname dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura del Comune e sarà effettuato presso la Tesoreria Comunale, secondo le modalità indicate nella fattura stessa.

## CAPO III - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

### Art. 16 – Forme di soddisfacimento del diritto

1. Ogni capo famiglia residente nel Comune di Albiano e regolarmente iscritto alle liste elettorali può richiedere e ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere normalmente corrispondente a circa quintali 20 allo stato fresco.
2. La legna da ardere spettante agli aventi diritto è assegnata in una delle seguenti forme:
  - a) assortimenti secondari e cascami rimanenti dalle operazioni di utilizzazione forestale (cimali, tronchi e stangami non atti a legname da opera, bottoli guasti, ramaglie, piante deperite, ecc.);
  - b) stangame e legna proveniente da tagli degli operai forestali o di ditte autorizzate (spurghi, sfolli e diradi);
  - c) piante morte o deperite, sradicate dalle intemperie, stroncate o comunque di scarso valore commerciale;
  - d) altre piante assegnate in piedi per una cura e coltivazione del bosco.

### Art. 17 - Modalità

1. Le richieste dovranno essere raccolte per un periodo di almeno 15 giorni, opportunamente segnalato e pubblicato all'albo comunale.
2. La graduatoria verrà formata automaticamente in base all'ordine di iscrizione alle liste di richiesta di assegnazione. L'assegnazione può essere fatta in ogni epoca dell'anno, secondo l'ordine progressivo della graduatoria. Sarà pertanto cura degli assegnatari di prenotare contemporaneamente eventuali capi famiglia legati da vincoli di aiuto reciproco, acconsentendo quindi l'assegnazione e la raccolta in modo unitario.
3. L'assegnazione verrà fatta dal Custode forestale mediante contrassegnatura delle piante da sottoporre a taglio e/o delimitazione dell'area da tagliare con il rilascio di un adeguato numero di matricine opportunamente evidenziate.
4. Agli assegnatari è permessa la permuta della rispettiva porzione di legna, mentre ne è vietata la vendita. Ai contravventori verrà negata l'assegnazione della porzione per 5 liste successive.
5. La rinuncia della porzione precedente l'assegnazione comporta la perdita del diritto di legnatigo per l'anno in corso.
6. La rinuncia della porzione dopo la data dell'assegnazione, se non motivata da questioni gravi, comporta la perdita del quantitativo assegnato e verrà negato il diritto di legnatigo da ardere per 3 liste successive.
7. Le porzioni saranno distribuite fino ad esaurimento degli assegnatari, di norma annualmente, dopodiché si procederà ad istituire una nuova lista.
8. E' demandato al Custode forestale la tenuta dei registri dai quali risulti la zona di assegno per ciascun nominativo.
9. L'eventuale corrispettivo dovuto per ogni lotto di legna assegnato è determinato annualmente dalla Giunta comunale.

### **Art. 18 – Casi particolari**

1. Per particolari necessità le piante morte in piedi o sradicate dalle intemperie o che creino qualsiasi tipo di pericolo od intralcio o che richiedano particolari capacità tecniche e/o meccaniche potranno essere assegnate direttamente, senza tener conto della graduatoria.
2. Ai novelli sposi è consentito richiedere la porzione di legna entro 6 mesi dalla data delle nozze in deroga ai tempi assegnati e previsti da apposito avviso. In tale fattispecie il Custode forestale è autorizzato a provvedere all'assegnazione al più presto, nel rispetto delle regole fissate dal Regolamento, ma in via eccezionale senza tener conto delle iscrizioni in lista d'attesa.
3. E' facoltà del Custode forestale di assegnare la porzione di legna direttamente all'assegnatario, senza seguire l'elenco, purché iscritto allo stesso, qualora si verifichi la presenza della porzione in prossimità di case, baite o fondi il cui raggiungimento da parte di altri assegnatari arrechi danno al fondo suddetto, o qualora le operazioni di taglio ed abbattimento delle piante assegnate possano mettere a rischio l'integrità dell'immobile o del fondo stesso.
4. Ai concessionari di cava richiedenti, la porzione sarà assegnata, preferibilmente, all'interno del lotto di escavazione. Per il quantitativo eccedente la porzione media (20 quintali) determinato dal Piano di coltivazione annuo, questi dovranno versare il valore relativo a prezzo di commercio, opportunamente individuato e definito dalla Giunta Comunale con apposito atto, presso la Tesoreria del Comune di Albiano.
5. I censiti le cui condizioni fisiche, economiche e familiari siano di particolare disagio potranno far richiesta di quantitativi eccedenti i 20 quintali stabiliti dal Regolamento. Sarà compito della Commissione per gli usi civici vagliare e dare risposta ad ogni singola richiesta, tenendo conto anche della disponibilità di legna, garantendo in tal caso facilitazioni dal punto di vista della comodità di raccolta.
6. La Commissione per gli usi civici stilerà ogni anno, se necessario, un elenco di capi famiglia le cui condizioni fisiche o familiari non permettano il raggiungimento di tutte le porzioni in assegnazione, prevedendo per gli stessi l'assegnazione di porzioni con minore difficoltà di raccolta.

### **Art. 19 - Sorveglianza**

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.
2. Gli assegnatari dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal Custode forestale in merito ai tempi e alle modalità di esecuzione dei lavori boschivi (pulizia del bosco, strade, canalette e sentieri, ecc.) e saranno responsabili di eventuali danni causati nelle operazioni di taglio, esbosco e trasporto.
3. La sorveglianza e il controllo spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo del personale forestale comunale e provinciale.

## **CAPO IV – DIRITTO DI ERBATICO, STRAMATICO E PASCOLO**

### **Art. 20 - Pascolo**

1. I territori pascolivi dei beni di uso civico sono aperti all'uso civico di pascolo agli aventi diritto, ai sensi delle leggi vigenti. Sono fatte salve le norme e i divieti stabiliti dall'Autorità sanitaria e veterinaria.
2. Le zone di terreno ammesse al pascolo in sede di sessione forestale saranno rese note con avviso del Sindaco. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo i terreni demaniali boscati nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali o parziali o in ricostruzione perché molto radi, deperienti, danneggiati da incendi o sottoposti al bando dell'Autorità forestale.
3. Gli utenti che intendono usare i pascoli dovranno presentare apposita domanda dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

### **Art. 21 – Stramatico ed erbatico**

1. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta di stramatico e di erbe nei terreni di uso civico per uso proprio devono farne richiesta all'Amministrazione comunale dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. L'utilizzo dovrà essere limitato ai bisogni propri e della propria famiglia. La Giunta comunale deciderà in merito alle domande di utilizzazione pervenute.
2. Lo strame e l'erba accordati per l'uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui sono stati richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione sia all'interno che all'esterno del territorio comunale.
3. Le zone di terreno ammesse, secondo le leggi vigenti, alla raccolta dello strame ad al taglio dell'erba saranno stabilite in sede di sessione forestale.
4. La raccolta di strame ed erba dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e dai rispettivi provvedimenti attuativi e verrà disciplinata dal Custode forestale.
5. Lo strame raccolto dovrà essere asportato al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammucchiamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi ove esista novellame.

## CAPO V – ALTRI DIRITTI

### **Art. 22- Escavazione sabbia e sassi**

1. Si applica quanto previsto all'Art. 5 comma 2.e del presente Regolamento.

### **Art. 23- Semi, resina, trementina**

1. La raccolta di semi forestali, trementina, resina è regolamentata dalla legge forestale L.P. 23 maggio 2007 n.11 e dai rispettivi provvedimenti attuativi. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra dovranno presentare domanda all'Amministrazione comunale che, sentita l'Autorità forestale ed eventualmente la Commissione per gli Usi civici, assumerà le decisioni di competenza.

### **Art. 24- Frutti e funghi**

1. La raccolta di fragole, lamponi, e bacche è libera a tutti, nel rispetto delle quantità e modalità previste dalla legge forestale L.P. 23 maggio 2007 n.11 e dai relativi provvedimenti attuativi; essa dovrà comunque avvenire senza arrecare danno al soprassuolo boschivo ed in modo particolare alle colture forestali. Gli utenti possono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le competenze dell'Autorità forestale.
2. La raccolta di funghi è regolata dalla leggi provinciali vigenti le quali regolano le quantità, le modalità e le tariffe.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 25 - Danni**

1. Il Comune, anche su segnalazione dei Custodi forestali, richiederà agli utilizzatori la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta della porzione boschiva o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.
2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi agli interessati la relativa spesa.

### **Art. 26- Obblighi del Comune**

1. Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dei Custodi forestali comunali e del Corpo Forestale Provinciale.
3. I Custodi forestali sono inoltre tenuti a riferire annualmente al Comune circa le contravvenzioni al presente Regolamento.

### **Art. 27 - Sanzioni**

1. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente Regolamento comporterà il pagamento della sanzione prevista dalla legge, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da violazioni del codice penale, oltre all'eventuale risarcimento dei danni.
2. I verbali delle contravvenzioni sono elevati dagli agenti di vigilanza forestale e trasmessi al Sindaco o suo delegato in sede di sessione forestale.

### **Art. 28 – Transito sulle strade forestali**

1. Per l'esercizio dei diritti di uso civico di cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento sarà autorizzato il transito sulle strade forestali comunali secondo quanto previsto dalla L.P. n. 11/2007.

### **Art. 29- Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento comunale per l'assegnazione delle porzioni di legna da ardere ad uso civico approvato dalla deliberazione consiliare n. 17 di data 21.03.2001.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento legname ad uso interno approvato con deliberazione consiliare n. 9 di data 26.02.1998.

### **Art. 30 - Divulgazione**

1. Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio, ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi e sul sito del comune di Albiano.